

STATUTO FIAVET LAZIO

NUOVO TESTO APPROVATO CON REFERENDUM DEL 27 OTTOBRE 2004

TITOLO I: ORDINAMENTO GENERALE, DENOMINAZIONE, SCOPI

ART. 1

E' costituita a Roma, secondo le leggi vigenti ed a durata indefinita, un'associazione fra le imprese economiche legalmente autorizzate all'esercizio dell'attività di Agenzia di viaggi e turismo della Regione Lazio, con la denominazione: FIAVET LAZIO (Associazione Laziale Imprese Viaggi e Turismo).

ART. 2

L'Associazione è un'organizzazione sindacale apolitica a carattere regionale costituita senza scopo di lucro, per raggiungere le finalità proprie delle imprese di viaggi e turismo e per rappresentarne gli interessi in tutti i campi.

ART. 3

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo, FIAVET, in qualità di socio effettivo e si propone i seguenti scopi, conformi ai principi ed alle norme dello Statuto della Fiavet Nazionale:

- a) Rappresentare sul piano regionale le imprese di viaggi e turismo tutelandone gli interessi in campo politico, economico, giuridico e sindacale.
- b) Fungere da organo consultivo della pubblica amministrazione.
- c) Designare e nominare i propri rappresentanti presso enti locali, organismi e commissioni
- d) Salvaguardare ed elevare il prestigio e lo status della professione.
- e) Ottenere il riconoscimento giuridico dell'attività professionale e la sua tutela in campo sindacale, giuridico ed economico, stipulando anche contratti ed accordi collettivi.
- f) Combattere e denunciare ogni attività abusiva esigendo il rispetto delle norme e disposizioni di legge.
- g) Promuovere e stimolare iniziative, anche cooperativistiche ed economiche, nonché la costituzione di società di capitali e cooperative, di comune interesse, quelle destinate allo sviluppo del turismo organizzato nonché forme di propaganda e pubblicità collettive.
- h) Fare propri i principi del codice deontologico approvato dall'Assemblea, ed esigerne il rispetto.
- i) Favorire la formazione di una coscienza turistica, anche realizzando accordi con altre categorie di operatori turistici.
- l) Realizzare direttive e finalità della FIAVET in ambito regionale.
- m) Prestare consulenza alle singole imprese direttamente e tramite la Federazione Nazionale, nei loro atti, ricorsi, reclami e vertenze presso autorità, enti, vettori, alberghi e fornitori di servizi in genere.
- n) Favorire la formazione tecnica e professionale del personale dipendente delle imprese associate e dei giovani, anche per mezzo di opportune intese con la Regione Lazio e con i fornitori.

TITOLO II: SOCI

ART. 4

Possono essere soci le Agenzie di viaggio costituite sia in forma di impresa individuale che societaria, ivi incluse

le filiali di imprese principali che abbiano almeno sei mesi di attività professionale.

L'adesione all'Associazione, secondo le procedure previste dal Regolamento, comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, versando inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, la quota associativa, come approvata in Assemblea.

L'Associazione è formata da:

1) Soci effettivi:

a) Agenzie di viaggio aventi sede principale nella Regione Lazio, ovvero filiali con sede nella Regione Lazio di agenzie di viaggio aventi sede principale in altra regione od altro Paese dell'Unione Europea, che siano legalmente autorizzate all'esercizio dell'attività.

2) Soci aggregati, senza diritto a voto:

a) Imprese e aziende che esplicano attività complementari, non in concorrenza con quelle delle imprese di viaggi e turismo.

b) Uffici di rappresentanza di vettori aerei e amministrazioni ferroviarie.

c) Delegati degli uffici di propaganda turistica.

3) Soci onorari, senza diritto a voto:

a) Persone fisiche le quali, avendo cessato la loro attività nel campo turistico, abbiano acquisito particolari titoli di benemerita per i servizi resi alla categoria ed al turismo. La loro nomina deve essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea Generale.

Il Socio effettivo può apporre il marchio FIAVET Lazio sui propri locali, insegne, vetrine, carta intestata, cataloghi esclusivamente utilizzando la seguente dicitura: "Associato Fiavet Lazio" e con caratteri tipografici di dimensioni ridotte. Il Socio che sia radiato o dichiarato decaduto o dimissionario deve immediatamente rimuovere il marchio "Associato Fiavet Lazio" eventualmente apposto. La qualità di Socio è attestata dall'annotazione riportata nel libro soci che verrà tenuto dall'Associazione e nel quale verranno riportati eventuali provvedimenti di decadenza.

TITOLO III: OBBLIGHI E SANZIONI

ART. 5

L'adesione e la partecipazione all'Associazione si realizzano per le imprese di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 4, nella persona fisica del titolare (proprietario o comproprietario) o del legale rappresentante per statuto o per delega espressa dal consiglio d'amministrazione o da altro equivalente organo retto della società stessa. Non possono essere soci gli interdetti, i falliti, gli amministratori di società sottoposte a procedure concorsuali, coloro che siano stati condannati penalmente per reati comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione. I soci che dopo la loro adesione vengono a trovarsi nelle condizioni suddette, ovvero perdono i requisiti previsti per l'adesione, sono dichiarati decaduti.

Le domande d'adesione a Socio devono essere presentate al Presidente che ne riferisce al Consiglio Direttivo, il quale decide in merito nel corso della prima riunione. L'ammissione diventa effettiva solo dopo il pagamento dei contributi sociali (quota associativa dell'anno in corso).

Contro l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda è ammesso ricorso all'Assemblea Generale, che decide

in merito nella successiva riunione annuale.
L'iscrizione all'Associazione ha la durata di un anno solare e s'intende rinnovata tacitamente di anno in anno se non viene disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 6

Le domande di dimissione da socio, notificate a mezzo di lettera raccomandata, vengono sottoposte all'esame del Consiglio Direttivo per il loro accoglimento e per quelle altre decisioni che il Consiglio stesso ritenesse opportune. La quota sociale dell'anno in corso dovrà comunque essere pagata.

Resta salva la facoltà di recesso di cui al precedente art.5. Ai recedenti non sarà riconosciuto alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7

Sono motivo di radiazione l'indegnità, l'insolvenza, la morosità, l'inosservanza dei principi e delle norme del presente Statuto nonché delle delibere degli organi federali ed associativi, l'adesione e la collaborazione con altre associazioni di categoria che si propongano scopi od iniziative in aperto contrasto con gli scopi e le finalità della presente Associazione, ovvero che perseguano una politica sindacale concorrente a quella della Fiavet o che ne rappresentino una diretta alternativa.

La radiazione per indegnità e per inosservanza dei principi e delle norme statutarie e per l'adesione o la collaborazione con altre associazioni di categoria che perseguono scopi in contrasto con quelli dell'Associazione è decisa dal Consiglio Direttivo, a seguito dell'acquisizione del parere del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. Contro il provvedimento il Socio radiato potrà appellarsi all'Assemblea Generale, trasmettendo il ricorso al Presidente, entro un mese dalla comunicazione.

La radiazione per insolvenza o morosità può essere decisa dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento il socio radiato potrà appellarsi all'Assemblea Generale, trasmettendo il ricorso al Presidente entro un mese dalla comunicazione. Il socio radiato o che per qualsiasi altro motivo cessi di far parte dell'Associazione, non può ripetere i contributi versati, non ha alcun diritto sul patrimonio sociale e decade da ogni carica associativa e federativa.

TITOLO IV: PATRIMONIO, GESTIONE SOCIALE E CONTRIBUTI

ART.8

La misura dei contributi annuali viene stabilita dall'Assemblea Generale dei Soci, nell'entità proposta dal Consiglio Direttivo. Le imprese associate devono pagare i contributi annuali, nella forma indicata dal Consiglio Direttivo, non oltre il 31 marzo di ciascun anno. Trascorso tale periodo verranno applicati gli interessi legali a decorrere dal 31 marzo.

ART. 9

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai contributi annuali versati dai Soci di cui al precedente art.8

b)dalle eccedenze attive delle gestioni annuali

c) da beni mobili ed immobili e comunque dagli incrementi patrimoniali che per qualsiasi motivo o titolo vengano

acquisiti dall'Associazione.

d) dalle eventuali partecipazioni in società strumentali al perseguimento degli scopi statutari.

L'Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione, ma non può in nessun caso procedere alla loro distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, né procedere alla distribuzione di fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO V: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

Assemblea Generale dei Soci

ART. 11

L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresenta gli interessi regionali dell'intera categoria delle imprese di viaggi e turismo. Essa è costituita dai soci effettivi, aggregati ed onorari, convocati con lettera via fax ovvero con posta elettronica e con comunicazione pubblicata su almeno una testata di categoria con quindici giorni di anticipo sulla data stabilita.

L'Assemblea Generale dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria. Le Assemblee possono essere convocate, per decisione del Consiglio Direttivo, anche fuori della sede sociale.

ART. 12

Ogni socio può chiedere l'inclusione nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale di argomenti attinenti alla vita ed all'attività dell'Associazione, facendo pervenire le sue proposte al Presidente con almeno venti giorni di anticipo sulla data di convocazione. Il Presidente preannunzierà la data dello svolgimento dell'Assemblea con un anticipo di almeno trenta giorni.

Assemblea Ordinaria

ART. 13

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo; per deliberare sulla politica generale dell'Associazione; per provvedere, ogni tre anni, (con cadenza pari a quella dell'elezione delle cariche federali FIAVET), all'elezione degli Organi statutari; per la trattazione di tutti gli argomenti non esplicitamente riservati alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Alla convocazione del Presidente si dovrà inoltre allegare:

- i bilanci consuntivo e preventivo;
- la relazione amministrativa del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'elenco delle eventuali candidature alle cariche sociali, in stretto ordine alfabetico;
- eventuali schemi di risoluzione e relative richieste di emendamenti.

L'Assemblea può inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità, a richiesta motivata di almeno un

decimo degli associati o a richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o del Consiglio Direttivo.

ART. 14

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando vi partecipi almeno la metà più uno dei soci effettivi. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nell'Assemblea Ordinaria non è ammessa la rappresentanza per delega. L'Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

Assemblea Straordinaria

ART. 15

L'Assemblea Straordinaria è soltanto quella cui sono demandati i compiti dei quali all'art. 2365 C.C. ed in particolare deliberazioni circa le finalità la natura e le funzioni, lo scioglimento, la liquidazione e la trasformazione dell'Associazione, così come altra modifica dello Statuto. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o lo richieda 1/3 dei Soci effettivi.

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando vi partecipi 1/3 dei Soci effettivi e in seconda convocazione quando vi partecipi 1/4 dei Soci effettivi. Per le deliberazioni si esige tanto in prima che in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti con diritto di voto.

Per lo scioglimento dell'Associazione valgono le disposizioni del successivo art. 31.

Nell'Assemblea Straordinaria è ammessa la rappresentanza per delega ad altro socio effettivo. Ciascun socio può essere titolare di tre sole deleghe.

Referendum

ART. 16

Ogniqualevolta ne venga fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri o da almeno il 25% delle imprese associate è indetta la votazione per referendum con le seguenti limitazioni:

- non può essere indetta per più di tre volte nello stesso anno solare;
- non può essere indetta entro il periodo intercorrente tra la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e il 30° giorno successivo alla data della relativa celebrazione;
- non può avere per oggetto argomenti sui quali abbia già deliberato l'Assemblea Straordinaria salvo che non siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data della relativa celebrazione;
- non può avere per oggetto argomenti di specifica competenza dell'Assemblea Ordinaria;
- le deliberazioni vengono adottate a semplice maggioranza dei voti espressi e validi, ritenendo tali quelli pervenuti alla segreteria dell'Associazione entro i trenta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata che indice il referendum.

Diritto di voto

ART. 17

Nell'Assemblea hanno diritto al voto soltanto i Soci effettivi nella misura di un voto ciascuno purché in regola con il pagamento dei contributi annuali.

ART. 18

All'inizio di ogni seduta l'Assemblea nomina un Presidente, tre Scrutatori nelle persone di quattro rappresentanti di imprese associate, nonché un Segretario.

Elezioni e candidature

ART. 19

In sessione ordinaria l'Assemblea elegge ogni tre anni fra i soci, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice:

- il Presidente;
- gli altri membri del Consiglio Direttivo, in numero di dieci;
- i tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- elegge inoltre i tre membri del Collegio dei Probiviri.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può anche decidere l'inclusione di uno o più Soci onorari nel Consiglio stesso, anche fuori dal numero previsto degli eletti, ma senza diritto di voto. Le candidature alle cariche di Presidente, di Consigliere e di Proboviro sono riservate esclusivamente ai Soci effettivi (nella persona del titolare o del legale rappresentante) e devono essere presentate dagli interessati alla segreteria almeno venti giorni prima della celebrazione dell'Assemblea. Il Presidente ed i Consiglieri che hanno ricoperto l'incarico per due trienni consecutivi, per poter essere rieletti, debbono conseguire almeno i due terzi dei voti validi espressi in Assemblea.

In caso di mancato raggiungimento del quorum si procederà come segue:

- a) Lo scrutinio per il Consiglio Direttivo non terrà conto dei candidati cui è richiesto il raggiungimento del quorum.
- b) Le elezioni per la Presidenza verranno ripetute con l'esclusione del Presidente uscente. La nuova elezione avverrà a maggioranza semplice. Il Presidente uscente può essere cooptato dal Consiglio Direttivo alle cui riunioni parteciperà senza diritto al voto.

Cariche Federali

ART. 20

Il Presidente, unitamente ai Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo, nella misura prevista dallo statuto federale, è di diritto delegato all'Assemblea Generale Fiavet e membro del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Direttivo designerà in base a quanto previsto dallo statuto nazionale "fra i propri membri" i delegati dell'Associazione all'Assemblea Generale della Federazione.

In caso di necessità il Consiglio Direttivo interpellerà gli associati, fino a concorrenza del numero dei delegati all'Assemblea Fiavet spettanti di diritto all'Associazione.

Consiglio Direttivo

ART. 21

Il Consiglio è l'organo normativo e di direzione collegiale dell'Associazione. Ad esso spettano le funzioni di proposizione, interpretazione e di attuazione della volontà dell'Assemblea in tutti i campi della vita e delle attività dell'Associazione, in particolare i compiti dell'ordinaria e straordinaria amministrazione. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo debbono essere titolari di ditta individuale o legali rappresentanti di imprese costituite in forma societaria o delegati dal Consiglio di Amministrazione o da altro equivalente organo rettore della società stessa.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo designa fra i Consiglieri il Vicepresidente. Al Consiglio - organo di governo dell'Associazione - corrisponde collegialmente la responsabilità della direzione delle attività organizzative, tecniche e amministrative dell'Associazione secondo il mandato dell'Assemblea Generale. A ciascuno dei componenti del Consiglio è assegnato un settore distinto delle attività dell'Associazione, secondo la propria specializzazione e territorialità. Qualora questi elementi non fossero adeguatamente rappresentati, il Consiglio Direttivo potrà cooptare dei Consiglieri senza diritto di voto. A uno di essi sono attribuite le funzioni di tesoriere. Il Consiglio deve celebrare almeno una seduta al mese. Qualora un Consigliere non abbia partecipato alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive o per quattro volte nell'arco di un anno egli decade dall'incarico. In via eccezionale o in casi particolari il Consiglio Direttivo, con scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, può reintegrare nell'incarico il Consigliere decaduto. Quando ciò non avviene, all'eliminazione della vacanza si provvede in conformità dell'art. 23. Le deliberazioni del Consiglio vengono prese, in mancanza di accordo unanime, a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Al Vicepresidente è demandato il compito di curare l'esecuzione delle delibere consiliari e delle relative comunicazioni alle imprese associate.

ART. 23

In caso di vacanza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo che non comporti il venir meno della maggioranza dei Consiglieri, l'incarico viene assunto, previa cooptazione, dal socio o dai soci che seguono l'ultimo Consigliere eletto nella graduatoria dei voti dell'ultima elezione.

Esaurito l'elenco dei Soci non eletti, il Consiglio Direttivo manterrà le proprie funzioni fino ad un minimo di otto membri; in caso di ulteriori vacanze dovrà procedere alla convocazione straordinaria di una Assemblea Elettiva

Il Presidente

ART. 24

Oltre ai compiti specificati agli art. 5, 7, 11, 13, 19, 20, al Presidente competono i poteri di rappresentanza diretta, attiva e passiva dell'Associazione in giudizio e presso gli Enti pubblici, di coordinamento delle attività dei componenti del Consiglio, nonché le facoltà di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e, sentito il Consiglio stesso, di convocare l'Assemblea.

Nel caso in cui il Presidente dell'Associazione sia impedito occasionalmente a svolgere le proprie funzioni queste vengono assunte dal Vice Presidente. In caso d'impedimento permanente o di dimissioni o morte, del Presidente, il Vice Presidente, oltre ad assumere temporaneamente la presidenza deve convocare entro sessanta giorni un'Assemblea Generale dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente dell'Associazione

ART. 25

Il Presidente, coadiuvato dai Consiglieri Nazionali, mantiene i rapporti permanenti con la Federazione Nazionale, con lo scopo di armonizzare le rispettive finalità e di applicare, nell'ambito regionale, gli orientamenti e le deliberazioni degli organi federali a tutela della professione e nell'interesse degli associati.

ART. 26

Alle dipendenze della Presidenza è costituito, per la tenuta ed il disbrigo delle pratiche di segreteria ed archivio, un ufficio di segreteria. Tale ufficio cura inoltre i rapporti di corrispondenza con i soci, la redazione dell'eventuale Bollettino dell'Associazione e verificherà inoltre la regolarità dei pagamenti delle quote associative, curandone la riscossione.

ART. 27

Al Collegio dei Revisori dei Conti corrisponde il compito di verificare periodicamente la contabilità e controllare, al termine di ogni esercizio, l'esattezza e la veridicità dei dati esposti in bilancio, presentando all'Assemblea Generale un rapporto scritto. Partecipa alle riunioni con voto consultivo.

ART. 28

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti liberamente eletti ogni tre anni dall'Assemblea Generale dei Soci con particolare riguardo all'esperienza ed al giudizio personale e professionale dei candidati. Al Collegio dei Probiviri sono affidati oltre l'esame e la soluzione stragiudiziale delle controversie sorte fra Soci, fra di essi e l'Associazione o fra di essi e colleghi iscritti ad altre Associazioni territoriali, anche la soluzione di tutti quei problemi che il Consiglio Direttivo dovesse reputare opportuno affidare loro. Tale ruolo è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Associazione.

ART. 29

Tutte le cariche sociali sono gratuite. In occasione di sessioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori o di missioni speciali autorizzate dal Consiglio, è riconosciuto ai componenti non residenti nelle località di convocazione, il diritto di un rimborso spese.

ART. 30

Il presente statuto richiama, per quanto non esplicitamente indicato, le disposizioni e le indicazioni contenute nel Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

TITOLO VI: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31

L'Associazione può sciogliersi, quando si sia reso impossibile il raggiungimento degli scopi associativi o quando almeno i tre quarti degli associati, riuniti in Assemblea Straordinaria, esprimano voto favorevole allo scioglimento. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio viene devoluto secondo le norme stabilite nell'art. 31 del Codice Civile, previa liquidazione di ogni impegno finanziario.